

Proposta di Consiglio Comunale

N° 30 del 16/04/2024

**OGGETTO: GC: AGGIORNAMENTO PIANO ECONOMICO FINANZIARIO – PEF -
TARI PERIODO REGOLATORIO 2024-2025 - I.E.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 01.01.2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il successivo comma 683 prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *“chi inquina paga”*;

- la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione di ARERA n. 363/2021/R/rif, ha approvato il metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;
- con successiva deliberazione n. 389/2023/R/rif, ARERA ha approvato l'aggiornamento obbligatorio biennale del metodo tariffario MTR-2, per il periodo regolatorio 2024-2025 apportando ulteriori modifiche nell'elaborazione del PEF;
- le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, come indicati dalla Comunità europea, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;

ATTESO che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 27/04/2022, con oggetto *“APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI PERIODO REGOLATORIO 2022-2025 – I.E.”* è stato validato il Piano Economico Finanziario (Pef) per il quadriennio 2022-2025 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione Arera 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF nonché del comma 683 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- con deliberazione n. 542/2023/R/rif ARERA ha approvato il Piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 ed i corrispettivi del servizio dei rifiuti per l'anno 2022, nonché i Piani economico finanziari ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti per le annualità 2020-2021;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 09/07/2020 e e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che nel comune di Busto Arsizio il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene gestito dalla società AGESP Spa;

CONSIDERATO che, in applicazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 194 del 19/04/2023 con oggetto: *“PASSAGGIO DA TASSA RIFIUTI (TARI) A TARIFFA RIFIUTI PUNTUALE AVENTE NATURA CORRISPETTIVA - ATTO DI INDIRIZZO.”*, l'amministrazione ha confermato l'iter per l'avvio delle attività tecniche da svolgersi, in previsione dell'avvio della Tariffa Rifiuti Puntuale avente natura corrispettiva, previsto per l'anno 2025, dando mandato ad Agesp S.p.A., ai sensi dell'art. 12 del Contratto Rep. n. 22/2020, di sviluppare un progetto per estendere su tutto il territorio comunale un sistema di misura dei rifiuti ai sensi del D.M. 20 aprile 2017 per attivare, nel periodo 2023/2024, la riorganizzazione del servizio di raccolta, al fine di determinare il reale conferimento di rifiuti indifferenziati da parte di ogni singola utenza domestica e non domestica per l'effettivo passaggio a Tariffa rifiuti puntuale, avente natura corrispettiva, con decorrenza 1° gennaio 2025;

DATO ATTO che

- con la Determina n. 01/DTAC/2023, ARERA ha pubblicato gli schemi tipo ai quali far riferimento per l'elaborazione delle proposte tariffarie periodo 2024-2025 unitamente alle modalità operative di compilazione e trasmissione delle stesse;
- ai fini dell'aggiornamento biennale i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno 2024, 2025, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati per l'anno 2024 sulla base di quelli

effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2022 come risultanti da fonti contabili obbligatorie, mentre per l'anno 2025 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;

- l'art. 3 della determinazione ARERA n. 1/2023 stabilisce che: *“Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico-finanziario deve: a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2022 o 2023 utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità; b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2024 e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno, anche tenendo conto dei costi del servizio così come risultanti dai piani economico-finanziari predisposti dai precedenti gestori”*. Pertanto, solo nel caso in cui non siano disponibili i dati di costo storici degli anni 2022 o 2023 occorre far riferimento, nell'ipotesi di avvicendamenti gestionali dal 2024 in avanti, ai dati previsionali. Ove invece questi dati siano reperibili occorre comunque costruire il PEF 2024/2025 con i dati storici 2022 e 2023;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF, già indicata all'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019(MTR), ora stabilito dall'art. 7 della deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2), prevede, in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette ad ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

TENUTO CONTO che nel territorio in cui opera il Comune di Busto Arsizio non è presente l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione sono svolte dal Comune;

ESAMINATO il Piano finanziario grezzo del servizio di gestione dei rifiuti e la documentazione inerente, predisposti dal soggetto gestore del servizio, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 48446/2024 in data 10/04/2024 (Allegati B- D – F);

ATTESO che

- il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il “limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF o aggiornando il valore del tasso di inflazione programmata ;
- è riconosciuto, a differenza degli scorsi anni, un'attualizzazione che tenga conto dell'incremento inflazionistico dei costi, attraverso congrui coefficienti di rivalutazione dei medesimi all'anno (a-2), ovvero un tasso di inflazione 2023 (I2023) pari a 4,5% e quello del 2024 (I2024) pari a 8,8%. Allo stesso modo sono stati aumentati i coefficienti di remunerazione del capitale e delle immobilizzazioni;
- è prevista la facoltà di valorizzare un nuovo coefficiente che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione;

ESAMINATO il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dai soggetti gestori del servizio, ivi incluso il Comune, in quanto soggetto gestore delle tariffe e dei rapporti con l'utenza, il quale espone un costo complessivo - quale gettito tariffario -

tenuto conto del limite massimo di crescita previsto dall'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021, come aggiornato dalla deliberazione ARERA n. 389/2023 pari a :

- Per l'anno 2024 di € 16.144.431,00 al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020 e di € 15.965.058,00, al netto di tale quota ;
- Per l'anno 2025 di € 16.351.262,00;
- che, come previsto dall'art. 4 del MTR-2, così come modificato dall'art. 4 della deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif, il rapporto tra le tariffe di riferimento per ciascuna annualità 2024 e 2025 e quelle dell'anno precedente rispettano il limite massimo di crescita consentito;

TENUTO CONTO che il Piano economico finanziario (Allegato A) è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge -Allegato B) Gestore e Allegato C) Comune;
- b) la relazione di accompagnamento al PEF del gestore AGESP Spa (Allegato D) secondo lo schema tipo fornito dall'Allegato 2 della Determina n. 01/DTAC/2023 ARERA;
- c) la relazione di accompagnamento al PEF del Comune di Busto Arsizio (Allegato E) secondo lo schema tipo fornito dall'Allegato 2 della Determina n. 01/DTAC/2023 ARERA;
- d) PEF grezzo del Gestore AGESP Spa (Allegato F);

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27, del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

CONSIDERATO anche

- che ARERA, al fine dell'approvazione del PEF, dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte dell'Ente Territorialmente Competente (ETC) o del Comune in sua mancanza, sulla base della documentazione trasmessa;
- che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito del PEF aggregato e validato dall'Ente Territorialmente competente;
- che la medesima Autorità ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

ESAMINATE le risultanze del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle e Finanze, del 12/01/2024 in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 5 dell'Allegato A Delibera ARERA n. 363/2021/R/rif) – Allegato G);

EFFETTUATA con esito positivo la procedura di validazione del Piano economico finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario, in applicazione del comma 28.3 del MTR-2 (Art. 7 comma 7.4 Delibera ARERA 363/2021/R/rif) – Allegato H);

TENUTO CONTO che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7,8, della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF, *“Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2”*;

RITENUTO per quanto sopra di validare e approvare conseguentemente l’aggiornamento al Piano economico finanziario e i relativi allegati alla presente deliberazione, per il periodo regolatorio 2024 - 2025, e di trasmettere gli stessi ad ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dal comma 8.2 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif;

RICHIAMATI:

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’art.1, comma 169, della Legge 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
- l’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 che prevede che il Consiglio Comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- l’art. 3, comma 5quines, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 che dispone che, a decorrere dall’anno 2022, i Comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della L., n. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

DATO ATTO che la presente proposta è stata esaminata dalla Giunta Comunale in data 16 aprile 2024 e dalla Commissione Programmazione Affari Generali, Società Partecipate, Consorzi, Bilancio, Personale in data _____ ;

CONSIDERATA la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del 4° Settore Risorse Finanziarie - Tributi – Controllo di gestione e Partecipazioni Comunali – Attrazione Risorse in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 , comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss. mm e ii, con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;

Con voti....

DELIBERA

- 1) **di approvare**, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi della normativa vigente, l'aggiornamento al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti – PEF -, per il periodo regolatorio 2024 -2025, allegato al presente provvedimento che costituisce parte integrante e sostanziale, comprendente:
 - Piano Economico Finanziario periodo regolatorio 2024 – 2025 secondo il modello MTR-2 aggiornato della Determina n. 01/DTAC/2023 ARERA di cui alla delibera ARERA n. 389/2023/R/rif (Allegato A);
 - Dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai Legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge - Allegato B) Gestore e Allegato C) Comune;
 - Relazioni di accompagnamento al PEF - Allegato D) Gestore e Allegato E) Comune - secondo lo schema tipo fornito dall'Allegato 2 della Determina n. 01/DTAC/2023 ARERA;
 - Piano Economico Finanziario - PEF grezzo - del Gestore AGESP Spa (Allegato F);
 - Validazione del Piano economico finanziario, in applicazione del comma 28.3 del MTR-2 (Art. 7 comma 7.4 Delibera ARERA 363/2021/R/rif) (Allegato H);
- 2) **di prendere atto** delle risultanze dei fabbisogni standard per il servizio Rifiuti del Comune di Busto Arsizio, determinate sulla base delle Linee Guida Linee interpretative del MEF – Dipartimento delle Finanze del 12/01/2024, di cui all'Allegato G);
- 3) **di trasmettere** il Piano economico finanziario ed i documenti allo stesso allegati ad ARERA, ai fini dell'approvazione, come previsto dall'art. 1 della deliberazione ARERA n. 389/2023/R/rif e dal comma 8.2 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif;
- 4) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del decreto legislativo 267/2000.